MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576, IN MATERIA DI PREVIDENZA FORENSE E DI ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI

Art. 4

Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici

Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui e' stata presentata la domanda per la pensione di anzianita', di inabilita' o di invalidita' o si e' verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

Versione in vigore dal 6 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori
Estremi	Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Capo	I — Pensioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-20-settembre-1980-n-576-in/art-4-infrazionabilita-degli-anni-di-iscrizione-ai-fini-pensionistici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it